



BANCA PASSADORE & C.
BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888

FOGLIO INFORMATIVO

Apertura di credito in conto corrente per anticipazione cassa integrazione guadagni

Aggiornato al 01 agosto 2021

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca
all'indirizzo info@bancapassadore.it o al numero 010 5393386 (Servizio Marketing)



Apertura di credito in conto corrente per anticipazione cassa integrazione guadagni

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Passadore & C. S.p.A.

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393386 – Fax: 010 5393399

Email: info@bancapassadore.it - Sito internet: www.bancapassadore.it

Iscritta all'albo delle banche N.1094

CHE COS'E' L'ANTICIPAZIONE CIG IN CONTO CORRENTE

L'anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l'emergenza COVID-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore e abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi dei predetti articoli.

L'anticipazione del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga per l'emergenza COVID-19 a favore dei lavoratori avviene tramite apertura di credito in conto corrente per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore, e da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale. L'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI			
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	0,00% annuo
		Commissione onnicomprensiva	Commissione trimestrale di messa a disposizione somme: 0,00% dell'importo accordato.
	Sconfinamenti	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	0,00% annuo
		Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	Commissione di istruttoria veloce (CIV) ai sensi dell'art.117-bis TUB e della Delibera CICR del 30/06/2012: applicata a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o un incremento dell'ammontare di uno sconfinamento già esistente: € 0,00

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bancapassadore.it).

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI		
Contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione delle somme. Si assume che il credito abbia durata 3 mesi e gli interessi siano liquidati su base trimestrale.	Accordato: € 1.400 Tasso debitore annuo nominale (massimo): 0,00% Commissione per la messa a disposizione somme: 0% su base annua	Interessi: $1.400 * 0,00\% * 3/12 = € 0,00$ Oneri: $(0\% * 1.500) / 4 = € 0,00$ TAEG: 0,00%

I costi riportati nella tabella si riferiscono ad un'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.

RECESSO E RECLAMI





Anticipazione in conto corrente - Recesso dal contratto

Affidamento - Recesso

Recesso da parte del Cliente. Diritto di Ripensamento

1. Il Cliente può, in qualsiasi momento, con lettera raccomandata o telegramma, recedere dall'apertura di credito e/o richiederne la riduzione ancorché essa sia stata concessa a tempo determinato, senza penalità e pagando contestualmente l'importo utilizzato, le spese, le commissioni e in genere tutte le competenze maturate.

2. Inoltre il Cliente qualora rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D. Lgs. 206/2005 e del D. Lgs. 385/1983 (T.U.B) e successive modifiche, nei soli casi di apertura di credito a tempo determinato, può recedere dal contratto entro quattordici giorni dalla conclusione dello stesso.

Tale termine decorre dal giorno della sottoscrizione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1 T.U.B.

In tal caso il consumatore è tenuto:

- ad inviare alla Banca, prima della scadenza del termine previsto, una comunicazione mediante lettera raccomandata;
- a restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto se lo stesso ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a);
- a rimborsare alla Banca le eventuali somme non ripetibili da questa corrisposte alla pubblica amministrazione.

La Banca non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste ai punti b) e c).

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Banca Passadore & C. - Ufficio Reclami, Via E. Vernazza, 27 - 16121 Genova; e-mail: ufficio.reclami@bancapassadore.it; pec: ufficio.reclami@pec.passadore.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento (15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo per i reclami inerenti ai servizi di pagamento*).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- "Organismo di Conciliazione Bancaria", istituito presso il "Conciliatore Bancario Finanziario", per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca;

- "Arbitro per le Controversie Finanziarie" (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca.

Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

Ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.

Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.

* Se, in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, o comunque fuori dal controllo della Banca e casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento) la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

